

Quotidiano

# Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

01 Feb 2019

## Per gli enti in disavanzo il rebus su quote vincolate e fondo pluriennale vincolato

di Ivan Bonitatibus e Andrea Ziruolo

La legge di bilancio 2019 ha previsto, in buona sostanza, che (anche) per gli enti locali in disavanzo le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione, sono dotate di «copertura finanziaria». Ciò autorizza la loro applicazione al bilancio di previsione nella misura in cui:

- 1) il risultato contabile di amministrazione indicato nella lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente [Fondo di cassa 31/12 + Residui attivi - Residui passivi - Fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio], «al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità», è positivo;
- 2) il disavanzo da recuperare è iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Ne consegue che il margine di «copertura finanziaria» delle quote è dato o dal valore positivo del punto 1) a cui aggiungere l'importo del recupero del punto 2), oppure dal solo importo del punto 2) nel caso in cui il valore del punto 1) è negativo o uguale a zero.

Per questo «nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione». Mentre, in esercizio provvisorio, il riferimento è al «prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui ... [all'art. 187, comma 3-quater, del Dlgs. n. 267/00]». Fermo restando che il ritardo nell'approvazione del rendiconto inibisce a prescindere l'applicazione delle quote che tornano però disponibili ad avvenuta approvazione del documento contabile.

### Quote vincolate e Fondo pluriennale vincolato

In un questo quadro, per gli enti in disavanzo diventa dirimente, rispetto alle voci di spesa contenute nei relativi quadri economici, far confluire le eventuali economie, non nella quota vincolata o destinata del risultato di amministrazione ma nel Fondo pluriennale vincolato. Ciò perché, nel caso in cui la quota vincolata o destinata del risultato di amministrazione fosse priva di «copertura finanziaria», ne verrebbe precluso l'utilizzo, nonostante la sua applicazione al bilancio di previsione possa fungere da posta di entrata rilevante per il nuovo saldo di finanza pubblica (commi 819, 820 e 821 dell'articolo 1 della manovra).

Le nuove norme sull'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo, data la disciplina del Fondo pluriennale vincolato per lavori pubblici vigente per l'esercizio 2018, potrebbero pregiudicare la realizzazione di una opera pubblica se non si è attivata la relativa

procedura di affidamento nell'esercizio di accertamento della correlata entrata vincolata o destinata, oppure se non si è assunto (per lo stesso esercizio) l'impegno di spesa riferito ad almeno una delle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera stessa (escluse le spese inerenti o collegate alla progettazione, come il supporto al responsabile unico del procedimento, la direzione lavori, gli incentivi per funzioni tecniche eccetera). Infatti, senza la formale indizione della gara, oppure in assenza di uno dei citati impegni, le economie di spesa relative a quell'entrata vanno a rifluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non nel Fondo pluriennale vincolato di spesa.

Sul punto però occorre rilevare che la legge di bilancio 2019 prevede, ai commi 909 e 910 dell'articolo 1, «l'aggiornamento [da attuare attraverso un apposito Decreto Ministeriale da emanare entro il 30 aprile 2019] della vigente disciplina del fondo pluriennale vincolato riguardante i lavori pubblici, definita sulla base del vecchio codice dei contratti, [al fine di] determina[re] il superamento degli ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici» (Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2019-2021 A.C. 1334).

### **L'orientamento della giurisprudenza**

Le disposizioni dei commi da 897 e 898 dell'articolo 1 sono in linea con il costante orientamento della Corte costituzionale (sentenze nn. 70/2012 e 89/2017), nonché delle Sezioni di controllo della giustizia contabile (Sezione Campania parere n. 238/2017 e Sezione Piemonte delibera n. 134/2017) e consentono «agli enti in disavanzo di utilizzare il risultato di amministrazione limitatamente alle quote “coperte”, ovvero effettivamente disponibili, superando le incertezze interpretative ...» (Relazione illustrativa).

Comunque, chi invoca una modifica alle disposizioni perché le considera troppo rigide, deve tener conto che questa evenienza comporta un aggravio di oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto.